



## ORDINANZA SINDACALE

N. PART. 10 DEL 02-05-2020 - N. GEN. 28 DEL 02-05-2020

**Oggetto: RIAPERTURA ISOLA ECOLOGICA E PINETA COMUNALE. DETERMINAZIONE ORARIO DI APERTURA ATTIVITA' CONSENTITE DAL DPCM 26 APRILE 2020**

**Richiamate** le proprie precedenti ordinanze:

- nr. 8 del 20.03.2020 R.G. 21 del 22.03.2020 con cui è stata disposta la chiusura al pubblico dell'Ecocentro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti sito in località Campitelli;
- nr. 9 del 21.03.2020 R.G. 22 del 22.03.2020 con cui è stata disposta la chiusura al pubblico dei parchi, delle ville, delle aree gioco e dei giardini pubblici;

**Visto** il DPCM 26 aprile 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 108 del 27 aprile 2020 in cui tra l'altro all'art. 1 si legge testualmente:

. . . omissis . . .

*d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;*

*e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;*

*f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;*

. . . omissis . . .

*aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;*

*bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;*

cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;

dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;

ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

. . . omissis . . .

Vista altresì, l'ordinanza nr. Z00037 30/04/2020 del Presidente della Regione Lazio che tra l'altro ordina "l'adozione da parte dei comuni di provvedimenti per la programmazione in fasce orarie dei servizi urbani e delle attività commerciali allo scopo di coordinare e armonizzare i flussi di carico del trasporto pubblico e decongestionare i picchi di utilizzo nei cosiddetti orari di punta, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto".

Ritenuto opportuno allinearsi alle previsioni contenute nel citato DPCM 26.04.2020 e nell'ordinanza del Presidente della Regione Z00037/2020 al fine di consentire una lenta e graduale ripresa sia dell'erogazione dei servizi pubblici alla cittadinanza che delle attività commerciali consentite;

Visto il d. lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 50

## ORDINA

a far data dal prossimo **04.05.2020**:

- a) l'apertura al pubblico dell'isola ecologica sita in località Campitelli nei seguenti giorni e relativi orari:

LUNEDI	MERCOLEDI	SABATO
15.00 -17.00	15.00 – 17.00	9.30 -12.30

con l'obbligo di accesso all'impianto una persona alla volta indossando la **mascherina**;

- b) l'apertura al pubblico della Pineta comunale sita lungo la SP 54 dalle ore 09.00 alle ore 19.00, mantenendo chiuse al pubblico tutte le altre aree pubbliche ove insistano aree attrezzate per bambini;
- c) per le attività commerciali (esercizi di vicinato, media e grande struttura di vendita) di cui all'allegato 1 del DPCM 26.04.2020, l'orario di apertura è fissato dalle ore **08:00** alle ore **20:30** tutti i giorni della settimana; è esclusa dalle limitazioni orarie la farmacia;
- d) per tutte le attività di somministrazione e bevande con esclusione dei bar, l'orario di apertura, consentita per le sole attività da asporto, è fissato dalle ore **09.30 fino alle 22.00** tutti i giorni della settimana;
- e) per i bar l'orario di apertura, consentita per le sole attività da asporto, è fissato dalle ore **05.00 fino alle 18:00** tutti i giorni della settimana;
- f) che l'ordinazione dei prodotti da asporto avvenga preferibilmente in modalità on-line o telefonica, in modo da garantire che il ritiro dei prodotti avvenga per appuntamenti

dilazionati nel tempo e senza assembramenti all'esterno, dove in ogni caso i clienti dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

- g) all'interno dei locali commerciali destinati alla vendita da asporto i clienti sono obbligati a indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie con l'obbligo di accesso di una persona alla volta;
- h) i clienti devono permanere all'interno dei locali per il tempo strettamente necessario al pagamento e ritiro della merce. Non è consentito per i clienti l'utilizzo dei bagni;
- i) fermo restando quanto già disposto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e delle bevande (Reg. (CE) 852/2004), il gestore e addetti devono indossare mascherina e guanti per tutto il tempo di permanenza nei locali e mantenere, ove possibile, un distanziamento interpersonale di almeno un metro. Devono, altresì, adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, per le quali è raccomandato un lavaggio frequente con acqua e sapone o altri prodotti igienizzanti;
- j) il divieto di consumazione di cibo e bevande nelle immediate vicinanze degli esercizi commerciali e comunque in luogo pubblico. I prodotti devono essere consegnati chiusi in confezioni da asporto;
- k) dovrà essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per l'igienizzazione delle mani (preferibilmente a induzione automatica). In particolare, detti sistemi devono essere disponibili sia per il personale, sia per i clienti, all'ingresso del locale;
- l) che resta in ogni caso consentita la consegna della spesa a domicilio per qualsiasi richiedente;

#### **DISPONE**

che le forze dell'ordine e la polizia locale vigilino anche ricorrendo ai sistemi di videosorveglianza sulla corretta applicazione ed sul rispetto della presente ordinanza e dei provvedimenti ivi richiamati ;

#### **AVVERTE**

che contro il presente provvedimento è possibile ricorrere con ricorso da presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al TAR Lazio ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato

in caso di violazione alle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, al trasgressore sarà comminata la sanzione da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art 7 bis del D.Lgs 267/2000.

#### **DISPONE**

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e di renderla nota attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune avvertendo che la pubblicazione vale come notifica agli interessati, nonché mediante affissione all'entrata dell'isola ecologica;

che la presente ordinanza venga notificata :

- al Prefetto di Rieti: [protocollo.prefri@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefri@pec.interno.it) ;
- alla Regione Lazio – Ufficio di Presidenza: [protocollo@regione.lazio.legalmail.it](mailto:protocollo@regione.lazio.legalmail.it)
- alla locale stazione dei Carabinieri;
- all'Azienda Municipalizzata Sabina;
- al Comando della Polizia Locale.

IL SINDACO

F.to (FALCETTA GIULIO)


data 02-05-2020

---

**PUBBLICAZIONE N. 343**

In data odierna, la presente ordinanza viene pubblicata  
nel sito web istituzionale di questo comune (art. 32, comma 1, del Legge 18/06/2009 n. 69) con n° 343.

Data 02-05-2020



**IL RESPONSABILE  
DELLA PUBBLICAZIONE**

F.to Eduardo Fusco

---

Per copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE  
(Eduardo Fusco)

Data